

21 novembre 2019 15:02

**Leggi e norme assurde, ridicole e vessatorie. Uno dei tanti esempi: pagare le multe con bonifico**  
di [Redazione](#)



Non intendiamo aprire una enciclopedia senza fine per spiegare il titolo di questo comunicato... ché di casi ce ne sarebbero a iosa, ma ci concentriamo su una lettera che ci è pervenuta e a cui abbiamo risposto a rigor di norma, di consuetudine e di logica. [Sono le richieste di consigli che gli internauti ci pongono](#) e che pubblichiamo sulla rubrica web [Cara Aduc](#).

Nella fattispecie si tratta [di una domanda](#) sulla tempistica per il pagamento di una multa in seguito ad infrazione al codice della strada.

+++++

#### **Ecco il testo della domanda**

-----

Salve, ho ricevuto l'avviso allegato, che si riferisce ad un ritardo di pagamento di una multa, il cui avviso avevo ricevuto per racc. il 01.02.2016 e pagato con bonifico il 06.02.2016 (venerdì), con valuta ben. il 09.02.2016. Vi avevo già consultato per questa vicenda e ho visto che bastava pagare entro il 5° giorno successivo al ricevimento dell'avviso anche con bonifico; quindi dovrei essere in regola. Volevo capire cosa posso fare. Grazie

#### **E la risposta di Aduc**

-----

[qui trova le norme.](#)

Se non sono disposti ad accettare un suo ricorso in autotutela, facendo attenzione a non fare scadere i termini, dovrebbe fare ricorso al giudice di pace. Da notare che i giorni, dietro circolare ministeriale, per chi paga con bonifico sono diventati 7-per la loro ricezione e non solo 5-per la spedizione (due in più considerando che siano i giorni normali necessari tra pagamento e accredito per beneficiario), facendo fede il giorno di accredito al beneficiario. Nel suo caso c'è una domenica di mezzo che dovrebbe far slittare il settimo giorno (8 nov) al successivo 9 nov (che diventerebbe ottavo giorno). Queste sono le normali regole che vigono coi bonifici. E sarebbe anche logico. Qui il modulo per eventualmente fare ricorso ([http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice\\_7418.php](http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php))

+++++

#### **Vediamo un po' la ratio dell'assurdità della norma.**

Domanda: perché deve essere considerato il giorno di arrivo del pagamento e non quello di ordine del bonifico? Non dovrebbe contare la volontà del multato di ottemperare al suo dovere? Sembra di no.

**Le norme che stabiliscono che quando si invia una raccomandata A/R conta il giorno di arrivo della stessa sono**, per esempio, relative alla domanda di un concorso, ché chi deve ricevere deve avere dei tempi certi per esaminare e ordinare le domande e non può stare in una sorta di attesa infinita ad aspettare che tutte le raccomandate arrivino, raccomandate di cui, tra l'altro, non è possibile che sappia quante sono in arrivo. Ecco che l'onere della data certa viene scaricato (giustamente) su chi spedisce.

**Ma nel nostro caso, che differenza farebbe alla pubblica amministrazione** se il bonifico gli arriva il settimo, l'ottavo o il nono giorno, se l'ordine per il pagamento è stato comunque fatto nei termini di legge (5 giorni nel

nostro caso)? **Nessuno**. E allora, perché lo stabiliscono? I motivi potrebbero essere tantissimi, ma ne evidenziamo solo alcuni, tragici per una buona e logica amministrazione: **cialtroneria** (“oh via, già gli diamo cinque giorni per pagare, ora sette... che vogliono di più....”), **furberia da assatanati di denaro**, visto che abitualmente un bonifico ci mette due giorni dalla domanda alla ricezione in valuta da parte del beneficiario ma, per l'appunto “abitualmente”... e perché non approfittare di un “abitualmente” che nessuno può stabilire che sia “per legge”.... *Ragionamenti capziosi?* No, crediamo proprio di no. E’ “solo” il Paese in cui viviamo e che, anche per questo, ha un tasso di evasione fiscale (cioè: pessimo rapporto tra Stato e contribuente) da brividi.